



*Confartigianato*  
Trieste



# LA FATTURA ELETTRONICA

# La fattura elettronica: soggetti obbligati e soggetti esonerati

La decorrenza attuale è il **1° gennaio 2019**.

A partire da tale data tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA (salvo coloro che sono esonerati per norma, come vedremo nel seguito), sia verso soggetti parimenti titolari di partita IVA (B2B) che verso soggetti non titolari di partita IVA ("privati" – B2C), dovranno essere in formato elettronico.

**L'obbligo vale esclusivamente per le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.** Ciò significa che, laddove la cessione dei beni o le prestazioni di servizi vengano effettuate verso soggetti non rientranti in questa locuzione - e pertanto si tratti di **cessioni o servizi intracomunitari**, o rivolti verso soggetti **extra UE** – la fattura potrà essere formata ancora **secondo le regole attuali**, in formato analogico (ovvero su carta) o tramite procedure informatiche ma liberi da vincoli e dall'obbligo di transito preventivo dal Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate.

Sarà comunque possibile emettere anche tali fatture in formato elettronico, così facendo si potrà evitare di ottemperare alla trasmissione (mensile) delle operazioni transfrontaliere (Esterometro).

# Sintetizzando, si potrà rientrare in una delle seguenti casistiche

## Fatturazione elettronica PA

- DM n.55/2013
- Secondo tracciato previsto per la PA

## Fatturazione elettronica B2B

- Operazione verso soggetti business
- Residenti o stabiliti in Italia

## Fatturazione elettronica B2C

- Operazioni verso privati consumatori
- Residenti in Italia

# Soggetti esonerati:

## Contribuenti minimi

- Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011

## Contribuenti in regime forfettario

- Articolo 1 comma 54 /89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190

# Definizione di fattura elettronica

- ▶ La fattura è quel **documento fiscale che deve essere rilasciato per certificare l'avvenuta cessione di un bene o l'effettuazione di una prestazione di servizi.**
- ▶ La grande novità connessa all'introduzione dell'obbligo della fatturazione in formato elettronico risiede nella **modalità di trasmissione al cliente.**
- ▶ La fattura (ovvero il file che costituisce la fattura) **non viene spedita direttamente al destinatario, bensì deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio** dell'Agenzia delle Entrate.
- ▶ Sarà poi il SDI a recapitarla al destinatario finale, **ma solo dopo aver eseguito una serie di controlli** sulla validità della fattura stessa.
- ▶ Fintanto che la fattura non supera i controlli del SDI, tale fattura **fiscalmente e giuridicamente non esiste.**

# Data di emissione e trasmissione della fattura elettronica

- ▶ Occorre coordinare la normativa fiscale vigente con le peculiari caratteristiche della fattura elettronica, secondo le quali **una fattura “esiste” nel momento in cui viene spedita al Sistema di Interscambio e viene dal Sistema accettata** o, per meglio dire, non viene scartata.
- ▶ Per **data di emissione di una fattura**, valgono attualmente le “vecchie” regole, ovvero, ai sensi dell’art. 21 co. 4 del D.P.R. 633/1972: **“è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura e deve coincidere con il momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art.6 (in sostanza alla consegna e al momento del pagamento di acconti per la vendita di beni e al momento del pagamento per la prestazione di servizi).**
- ▶ Per **termine di trasmissione** s’intende: una volta predisposta la fattura, la stessa deve essere inviata (ovvero spedita al SDI) **entro la mezzanotte del giorno in cui si verifica il presupposto** (art. 6, D.P.R. 633/1972).

# Come ridurre l'impatto della fattura elettronica

- ▶ **Emettere fatture differite** al posto di tante fatture elettroniche quante sono le operazioni effettuate nel corso del mese solare nei confronti di uno stesso cliente. **E' possibile riepilogare queste ultime in un'unica fattura elettronica differita, che riporta il dettaglio delle operazioni.** Va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e va registrata entro lo stesso termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, per farla concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni.
- ▶ Utilizzare, ove è possibile, **l'emissione di ricevute fiscali o scontrini** in luogo delle fatture, fermo restando l'obbligo di emettere fattura in caso di richiesta del cliente (emissione ai sensi art. 22 del D.P.R. 633/1972, casistiche: dettaglianti; cessioni e prestatori di servizi svolti in locali aperti al pubblico; prestazioni di trasporto di persone; ristrutturazione edilizia,..).

# Aggiornamento normativo - I

- ▶ Il DL 119/2018 prevede importanti modifiche ad alcune delle disposizioni più significative della disciplina IVA, in particolare a quelle che stabiliscono i **termini per l'emissione della fattura e per la registrazione delle fatture emesse e ricevute**. Le attuali disposizioni riconoscono un ruolo centrale al momento di effettuazione dell'operazione.
- ▶ L'art 11 prevede con effetto **dal 1° luglio 2019** che la fattura, sia elettronica che cartacea, **potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**. Chi si avvarrà della facoltà di emettere le fatture entro il più ampio termine concesso, dovrà comunque **evidenziarlo nel documento emesso**. Viene infatti inserito un **ulteriore elemento obbligatorio della fattura**: "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura" (art. 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. n. 633/1972). La nuova previsione imporrà anche una **modifica al tracciato della fattura elettronica**, con l'inserimento di un nuovo campo.
- ▶ **Il nuovo termine di emissione** della fattura ha **valenza generale**, quindi riguarderà non solo le fatture elettroniche ma anche quelle cartacee, che dal 1° luglio 2019 potranno usufruire anch'esse del termine più ampio.



## Aggiornamento normativo - II

- ▶ **L'art. 12 del DL 119/2018** interviene sui termini di registrazione delle fatture emesse modificando art. 23 del DPR 633/1972).
- ▶ Il contribuente dovrà annotare in **apposito registro** le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.**
- ▶ **L'iva** sarà addebitata e **diventerà esigibile** nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata.

Esempio: fattura 31/07/2019 trasmessa entro il 10/08/2019, **dovrà essere annotata entro il 15/08/2019, ferma la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio.**

# Confronto normativa vigente e nuovo DL

## Normativa vigente

**Termine emissione fattura:** al momento di effettuazione dell'operazione «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo» (art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972).

**Termine di registrazione:** entro 15 giorni dall'emissione e con riferimento alla data di emissione.

## 1° luglio 2019

**Termine emissione fattura:** «entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (art. 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. n. 633/1972).

**Termine di registrazione:** entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

## Aggiornamento normativo – III

- ▶ L'art 10 interviene sulle **operazioni effettuate fino al 30/06/2019.**
- ▶ **Non si applicano le sanzioni per omessa/ritardata fatturazione** (dal 90% al 180% di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/1997) a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sistema D'Interscambio) **entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione.**
- ▶ Esempio: operazione effettuata il 31/01/2019 se la fattura elettronica è emessa entro il 16/02/2019 e la relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di gennaio, non si applicano sanzioni.
- ▶ **Riduzione dell'80% della predetta sanzione** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.
- ▶ Esempio precedente entro 16/03/2019.

# Aggiornamento normativo – IV

- ▶ **L'art. 13 del DL 119/2018** inserisce una semplificazione per la registrazione delle fatture d'acquisto modificando art. 25 del DPR 633/1972, che nella nuova versione **non prevede più l'obbligo di numerazione in ordine progressivo** delle fatture e bolle doganali relative agli acquisti, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (in sostanza il protocollo viene in modo automatico attribuito dal SDI).
- ▶ **L'art. 14** introduce un importante **modifica** in relazione ai **termini per l'esercizio della detrazione dell'iva sugli acquisti**, che può essere esercitata nella liquidazione in cui l'operazione è stata effettuata, **se la fattura è pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo** (finora la detrazione poteva essere esercitata soltanto nel mese in cui la fattura era pervenuta all'acquirente, tale limitazione rimarrà vigente per il mese di dicembre ).
- ▶ Esempio: fattura datata 31/10/2018 pervenuta al 06/11/2018 registrata entro il 15/11/2018 iva detratta nella liquidazione di ottobre.
- ▶ In tal modo il **diritto alla detrazione ed esigibilità dell'imposta** potranno essere esercitati con riferimento al medesimo periodo, a **condizione** che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia registrata.

# Alcuni casi particolari

## Autofattura

- Mancato ricevimento fattura entro 4 mesi o fattura irregolare, omaggi e autoconsumo.
- Deve trasmettere autofattura al SDI compilando nel file fattura il campo «tipo documento» con il **codice convenzionale TD20** e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

## Fattura elettronica: il reverse charge

- Il cessionario o committente che riceve la fattura elettronica soggetta a inversione contabile, deve integrare la fattura, annotando il documento integrato sia nel registro acquisti che in quello delle vendite.
- Allo stato attuale non è previsto che tale documento debba essere inviato al SDI .

## L'imposta di bollo di 2 euro

- Fatture che contengono importi esenti o non soggetti ad iva superiori a 77,47 euro.
- Versamento con modello F24 **codice tributo 2501** entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

# Evoluzioni normative

- ▶ **Dal 01 luglio 2019** per le imprese con **volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro** scatterà l'obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate attraverso un registratore di cassa telematico; **dal 01 gennaio 2020 obbligo per tutti.**
- ▶ **Accertamenti fiscali nell'era della fatturazione elettronica obbligatoria.** Non può essere ammissibile che, come previsto espressamente dal provvedimento direttoriale 30.04.2018, prot. n. 89757, l'**Agenzia delle Entrate** e la **Guardia di Finanza** possano **consultare le fatture elettroniche e le note di variazione** trasmesse dal contribuente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) **con l'unico onere di apposita comunicazione preventiva al contribuente stesso.**
- ▶ Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere effettuati sulla base di **esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.**
- ▶ Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle **ragioni e dell'oggetto della stessa.** Anche se la vogliamo considerare come una **verifica a tavolino**, bisogna comunque considerare che sia l'art. 32 D.P.R. 600/1973, sia l'omonimo art. 51 D.P.R. 633/1972, che disciplinano gli inviti a comparire (classico atto preparatorio per una verifica a tavolino), prevedono comunque una serie di **garanzie a favore del contribuente** che devono essere rispettate dai verificatori, pena l'invalidità delle successive operazioni di verifica, **tra queste, la principale** è senza alcun dubbio costituita **dalla motivazione di tali atti.**

*Grazie  
dell'attenzione!*